ULTERIORI INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 2

Norme relative alla disciplina della mobilità dei lavoratori

All'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' aggiunto, dopo il comma 4, il seguente: "4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilita', nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso settore di attivita' che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. La predetta esclusione non opera nel caso in cui l'assunzione dei lavoratori in mobilita' venga effettuata nell'ambito di programmi concordati, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con le organizzazioni territoriali dei sindacati maggiormente rappresentativi.". All'articolo 5, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto beneficio e' escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell'impresa disposta ad assumere, nei rapporti di cui all'articolo 8, comma 4-bis. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del citato comma.". All'articolo 9, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente lettera: "d-bis) non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o della agenzia per l'impiego.". L'articolo 9, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituito dal seguente: 3. La cancellazione dalla lista di mobilita' ai sensi del comma 1 e' dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni.". 5. All'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "All'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilita', i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidita' devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilita'. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilita' l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidita' resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilita'.".

Versione in vigore dal 20 gennaio 1994, non più in vigore dal 21 marzo 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione
Estremi	Decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-interventi-urgenti-a-sostegno-dell-occupazione/art-2-norme-relative-alla-disciplina-della-mobilita-dei-lavoratori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it